

## **REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari e fatto salvo quanto indicato dall'articolo 13, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

### **Articolo 2**

*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.

2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
- i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Si dà atto che il Comune di Curno è privo di posizioni dirigenziali e che le posizioni organizzative sono destinatarie degli incentivi secondo quanto indicato anche dal CCNL 21.05.2018.

### **Articolo 3**

*(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)*

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) attività di cui alle lettere che precedono svolte da collaboratori tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Le attività di responsabile del procedimento comprendono in relazione alle rispettive fasi, la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e l'esecuzione dei contratti pubblici.

3. I collaboratori giuridico-amministrativi comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento. Parimenti non sono oggetto di incentivi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art. 36, comma 2, lettera a) del Dlsg. 50/2016 (sotto gli importi di euro 40.000,00 Iva esclusa).

5. Non sono inoltre oggetto di incentivi gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice in base alle disposizioni di cui al Dlgs. 50/2016 e s. m. e i.

6. Gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria sono oggetto di incentivo nei limiti ed alle condizioni dettate dalla Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 2/2019.

### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

#### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

#### **Articolo 6**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

#### **Articolo 7**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 comma 1, la Stazione Appaltante:

- promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

#### **Articolo 8**

*(Costituzione del fondo)*

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante, di norma, all'interno del quadro economico della singola opera, servizio o fornitura, è destinato un fondo non superiore al 2% modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara. In tale fondo confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle

prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è pertanto prevista una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara (comprensivi di qualsiasi forma di rinnovo), Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

2. Per gli appalti di servizi e forniture pluriennali l'accantonamento delle somme destinate al fondo è effettuato in conformità ai principi e disposizioni contabili a norma della combinata disciplina dettata dal Dlgs. 267/2000 e Dlgs. 118/2011.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

– all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

– all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

– per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'amministrazione. Nei medesimi importi sono altresì ricomprese le risorse necessarie alla copertura per oneri fiscali (IRAP) a carico dell'amministrazione.

5. Il fondo non è soggetto a rettifica in caso di ribassi d'asta o laddove vi siano stati ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

6. La misura effettiva del fondo da costituire ai sensi del comma 3 è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le percentuali di cui ai commi che seguono.

7. Per i lavori, forniture e servizi la percentuale per il calcolo dell'incentivo ai sensi delle disposizioni di cui sopra è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o della forniture o servizio:

1) importo superiore ad euro 1.000.000,00: percentuale pari all'1%;

2) importo superiore ad euro 100.000,00 e fino ad euro 1.000.000,00 percentuale data dall'equazione:

$$Y \text{ (valore percentuale)} = \left( \left( \frac{19}{9} \right) - \left( \frac{1}{900} \right) \times (\text{valore opera in migliaia di Euro}) \right) / 100$$

3) importo inferiore ad euro 100.000,00 importo percentuale pari al 2,00%.

8. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato, quale soggetto diverso dal RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3/2016.

Il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nelle prestazioni superiori ai 500 mila euro e per gli appalti di particolare complessità per le casistiche di cui alle Linee Guida sopra citate ed esemplificativamente indicate in ragione della dimensione e struttura organizzativa del Comune di Curno ed invero:

- per interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico (forniture o servizi che, ad esempio, abbiano delle caratteristiche o qualificazioni innovative o particolarmente avanzate sotto il profilo tecnico, dei materiali, energetico, informatico);

- per prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (forniture o servizi che, ad esempio, implicino conoscenze e valutazioni specifiche di tipo complesso, connesse e necessarie all'appalto, non strettamente afferenti il proprio Settore);

- per interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la funzionalità (forniture o servizi che, ad esempio, abbiano una complessità esecutiva, anche in ragione degli anni di durata, e che impongano delle prestazioni specialistiche e connessi obblighi di controllo);

- per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (forniture o servizi che, ad esempio, in ragione della peculiarità e delle funzioni affidate allo specifico Settore, siano da svolgersi, ai fini della necessaria adeguatezza, efficienza e idoneità, da parte di altre unità organizzative o abbiano una complessità esterna in relazione alle professionalità impegnate o interna in ragione del numero delle funzioni utilizzate).

9. La sussistenza dei presupposti di cui sopra in relazione alla tipologia del servizio o della fornitura è indicata negli atti amministrativi di nomina del Direttore dell'Esecuzione, relativi al singolo appalto di servizio o fornitura.

In ragione delle dimensioni del Comune di Curno

10. Nelle ipotesi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 28 (criterio della prevalenza economica) del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i.

11. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari che siano stati determinati in modo conforme alle disposizioni di cui al Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

#### **Articolo 9**

*(Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di "partenariato pubblico privato)*

In osservanza alle pronunce rese dalla Corte dei Conti gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto.

#### **Articolo 10**

*(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica;
- maggiore impegno prestato dall'Ufficio laddove lo stesso abbia predisposto al proprio interno il progetto dell'opera o del servizio.

La ripartizione delle risorse è suddiviso in relazione alle singole attività come riportato nelle seguenti tabelle:

**OPERE - INCARICO PROGETTAZIONE INTERNA**

<b>Funzione affidata</b>	<b>Programmazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Affidamento</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Totale</b>
	5%	19%	15%	61%	100%
Responsabile della programmazione	5%				5%
Responsabile del procedimento		8%	15%	17%	40%
Verificatore del progetto		11%			11%
Direzione Lavori				31%	31%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione				13%	13%

#### OPERE - INCARICO PROGETTAZIONE ESTERNA

<b>Funzione affidata</b>	<b>Programmazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Affidamento</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Totale</b>
	5%	18%	14%	63%	100%
Responsabile della programmazione	5%				5%
Responsabile del procedimento		6%	14%	18%	38%
Verificatore del progetto		12%			12%
Direzione Lavori				26%	26%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione				19%	19%

#### BENI E SERVIZI - INCARICO PROGETTAZIONE INTERNO

<b>Funzione affidata</b>	<b>Programmazione</b>	<b>Affidamento</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Totale</b>
	5%	25%	70%	100%
Responsabile della programmazione	5%			5%
Responsabile del procedimento		25%	19%	44%
Direttore dell'esecuzione			38%	38%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione			13%	13%

#### BENI E SERVIZI - INCARICO PROGETTAZIONE ESTERNO

<b>Funzione affidata</b>	<b>Programmazione</b>	<b>Affidamento</b>	<b>Esecuzione</b>	<b>Totale</b>
	5%	23%	72%	100%



Responsabile della programmazione	5%			5%
Responsabile del procedimento		23%	15%	38%
Direttore dell'esecuzione			32%	32%
Collaudatore/certificatore regolare esecuzione			25%	25%

Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili. In relazione alla singola attività svolta e dunque nei limiti percentuali assegnati alla stessa, saranno indicate preventivamente e comunque attestate le attività e relative parti percentuali di prestazioni, effettuate dai collaboratori tecnici e/o amministrativi.

#### **Articolo 11**

*(Erogazione delle somme e coefficienti di riduzione)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Responsabile preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati oltre ad una relazione specifica e documentata, nel caso in cui il medesimo RUP abbia svolto attività incentivabile, sulla attività espletata e relativi tempi.
2. L'accertamento consiste nella verifica e relazione documentale che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti che siano stati approvati a norma dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 8 incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).

## **Articolo 12**

*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il Responsabile competente, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture che ad ogni titolo abbiano contribuito alle fasi del procedimento.

2. La liquidazione della quota di incentivazione è disposta dal responsabile (nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse) preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento (se diverso dal Responsabile dell'Ufficio) in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

3. In ragione delle ridotte dimensioni del Comune di Curno, nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia parte del gruppo di lavoro e/o comunque svolga o abbia svolto funzioni di RUP o comunque funzioni ed attività soggette ad incentivo secondo il presente regolamento, la liquidazione, previa valutazione delle condizioni e presupposti ai sensi del presente regolamento, spetta al Segretario Generale su proposta motivata e documentata di ripartizione da parte del Responsabile del Servizio competente secondo quanto disposto dall'articolo 11.

4. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del servizio propone l'adozione del relativo atto e relaziona sull'attività personalmente effettuata o effettuata dai propri collaboratori nei modi che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara, affidamento e relativa attività di Responsabile Unico del procedimento, il Responsabile relaziona sulle varie fasi fino alla stipula

- del contratto valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di direttore lavori o dell'esecuzione il responsabile del servizio dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, documenta lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità il responsabile del servizio documenta l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

Ai fini della liquidazione dovrà essere attestato da ogni singolo dipendente il rispetto del limite di legge (cui all'art. 113, comma 3 del Dlsg. 50/2016) come riportato nell'art. 6, comma 2 del presente regolamento.

### **Articolo 13**

*(Disciplina transitoria)*

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 50/2016 (19 aprile 2016) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, con le modalità riportate nel presente Regolamento, a condizione che sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie nei relativi atti, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di vincoli e finanza pubblica in ragione del compimento delle attività e come espressamente indicati nella deliberazione n. 26/2019 Sezione Autonomie Corte dei Conti.

Le attività svolte prima dell'entrata in vigore del Dlgs. 50/2016 (19 aprile 2016), laddove accantonate le relative risorse, potranno essere liquidate nel rispetto del previgente regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 65/2013 facendo salva l'applicazione di leggi successive, nel frattempo intervenute, a cui il medesimo regolamento non si sia adeguato.

### **Articolo 14**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua intervenuta esecutività ed abroga la precedente disciplina. Lo stesso non potrà in ogni caso essere in contrasto con normative di legge sopravvenute, tenendo comunque conto della relativa vigenza delle stesse.